

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 44

Adunanza 20 novembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SESTRIERE - DICIASSETTESIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1353 – 1314343/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, PATRIZIA BUGNANO, ALESSANDRA SPERANZA e SALVATORE RAO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Sestriere:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80-8635 del 28/10/1986, successivamente modificato con Variante Generale al P.R.G.C., approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 52-6649 del 03/06/1991 e con la Seconda Variante Strutturale di recepimento delle "modifiche introdotte ex officio dalla Regione", approvata con D.G.R. n. 59-45963 del 23/05/1995;
- ha apportato al suddetto Piano cinque adeguamenti, approvati ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000, relativi alle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi Torino 2006;
- ha approvato, le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
  - Quinta Variante, con deliberazione C.C. n. 56 del 30/09/1998;
  - Sesta Variante, con deliberazione C.C. n. 59 del 09/11/1999;
  - Settima Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 19/12/2000;
  - Ottava Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 28/11/2002;

- Dodicesima Variante, con deliberazione C.C. n. 2 del 23/03/2004;
- Sedicesima Variante, con deliberazione C.C. n. 30 del 05/08/2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 23/02/2004, il Progetto Definitivo dell'Undicesima Variante Strutturale di adeguamento al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.);
  - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 01/10/2007, il Progetto Preliminare della diciassettesima Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 03/10/2007 (pervenuto il 09/10/2007), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 107/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 673 abitanti al 1971, 747 abitanti al 1981, 796 abitanti al 1991 e 838 abitanti al 2001, i quali confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 2.597 ettari in territorio di montagna, dei quali 36 presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.184 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 1.377 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 433 ettari, che costituisce il 17% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "C.M. Alta Valle di Susa", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
  - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come centro turistico e bacino sciistico per la discesa;
- è individuato da P.T.R. e P.T.C. come centro storico di interesse provinciale;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex S.S. 23 (ora di competenza regionale sino al Colle e provinciale dal Colle all'innesto con la S.S n. 24) e dalla Strada Provinciale n. 173;
  - il P.T.C. riporta il tracciato (nuova sede e galleria) della ex S.S. n. 23;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Chisonetto, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
  - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Comberau, Rio Bara;
  - la Banca Dati Geologica evidenzia circa 757 ettari interessati da frane attive e circa 248 ettari interessati da frane quiescenti areali;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e valanghe a pericolosità elevata;
  - in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, è classificato sismico, in "zona 3";
- tutela ambientale:
  - vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) su quasi tutto il territorio comunale (2.582 ettari);
  - il territorio comunale è individuato dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico, da assoggettare alla redazione di un Piano paesistico di competenza regionale;

- l'intero territorio comunale è individuato, inoltre ai sensi dei decreti ministeriali previsti dall'art. 2 del DM 21 settembre 1984 (c.d. Galassini);
- è interessato su una superficie comunale di 9 ettari da un'Area Protetta Regionale;
- il territorio è altresì interessato dal Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10026 "Champlas-Colle Sestriere", che interessa una superficie comunale di 1.079 ettari;
- è classificato tra le zone di ricarica carsica;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27/2007 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate a rendere ammissibili alcune tipologie di intervento, modifiche normative e cartografiche, per effetto di mutate o nuove esigenze ritenute di interesse pubblico;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative e cartografiche al P.R.G.C. vigente:

- "Norme Tecniche di Attuazione":

- l'aggiornamento dell'apparato normativo, alla luce delle innovazioni legislative e regolamentari introdotte dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia);
- all'art. 27 (*Aree a destinazione turistico ricettiva a capacità insediativa consolidata*): nell'area "A5 - Zona Torri (Classe IIa)", sono disciplinate le modalità attuative relative ad un intervento di demolizione e ricostruzione per una volumetria massima di mc 10.500, mediante il ricorso a Strumento Urbanistico Esecutivo; contestuale modifica della Scheda Normativa dell'area "A5";
- all'art. 29 (*Aree per attrezzature turistiche e di supporto agli impianti*), per l'area "T2 (Classe I)" in loc. Kandahar, a seguito della completa attuazione dell'omonimo Piano Esecutivo Convenzionato, sono previsti: il cambio di destinazione d'uso al piano terreno di un locale esistente ad uso ufficio pubblico e un incremento volumetrico pari a mc 3.500 mediante permesso edilizio convenzionato; destinazioni ammesse: terziario-commerciale, direzionale o turistico-ricettivo; contestuale modifica della Scheda Normativa dell'Area "T2";
- all'art. 34 (*Aree per attività agricole e sciistiche*):
  - al fine di consentire la realizzazione di attrezzature per "punti di informazione", con un limite massimo di 50 mq di superficie utile lorda, mediante interventi di iniziativa pubblica;
  - per modificare il tracciato o le caratteristiche tecniche del sistema di viabilità di accesso (sentieri, mulattiere, ecc.), per una lunghezza non superiore a m 250;
  - nelle località alpi Chalmettes, grange Mallen, grange Elp e grange Merle, nel caso di ricostruzione di ruderi, è consentita la destinazione "residenziale saltuaria";
- all'art. 36 bis (*Area Monterotta, Elp, Mallen, Chalmettes, Merle*) (*Classe Iib-IIIa1-IIIb3*): ad integrazione di quanto già previsto per le stesse aree all'art. 34, sono ammessi anche la destinazione "residenziale saltuaria" e la ricostruzione di fabbricati crollati mediante il ricorso a Piano di Recupero, nel rispetto delle altezze massime preesistenti o, in assenza di queste, di parametri definiti;
- all'art. 36 quater (*Aree per il Maneggio (Z)*), sono state individuate l'area "Z1 - Zona Piazzali Rabbieras" e l'area "Z3 (Classe IIIA1) Zona Sestriere Borgata" e la previsione del mantenimento temporaneo (01 maggio/15 ottobre) delle relative strutture; contestuale modifica della Scheda Normativa delle Aree "Z1-Z3-Z4";
- all'art. 46 (*Autorimesse e parcheggi*): sono state ridefinite le modalità attuative per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (art. 9 legge 122/89) e autorimesse di altro tipo

- in sopra e sottosuolo;
- all'art. 47 (*Aree di parcheggio*): tra le altre integrazioni relative alla disciplina delle aree di sosta, è stato previsto che "*Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi a parcheggio richiesti, la Pubblica Amministrazione ha facoltà di concedere la monetizzazione parziale o totale dell'area dovuta per parcheggi privati, finalizzata alla realizzazione di parcheggi collettivi. (...)*";
  - all'art. 55 (*Magazzino Comunale ex inceneritore*) ad integrazione delle attività ammesse è consentito l'uso artigianale e un incremento del 20% della superficie utile lorda, mediante un intervento nel rispetto del contesto ambientale circostante e con la conferma della viabilità esistente;
  - le modifiche cartografiche conseguenti;
  - la "*Relazione illustrativa*" reca:
    - una dichiarazione di compatibilità dei contenuti della Variante rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica;
    - la verifica dei requisiti della Variante con i limiti stabiliti dall'art. 17 comma 7, della L.R. 56/1977;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/11/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 06/11/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della diciassettesima

Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Sestriere, adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 01/10/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sestriere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta